

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 338/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Silvestro CARBOTTI, Angelo Paolo AMICO e della società A.S. BISCEGLIE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVESTRO CARBOTTI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Bisceglie S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020, in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di un calciatore al tampone del 30/10/20, dei calciatori De Marino Mario, Lauria Giuseppe, Mansour Mohamed, Musso Antonino, Dell'Olio Michele al tampone del 05/11/20, dei calciatori Catalano Alessandro, Cittadino Andrea, Giron Maxime Francois, Makota N'Galle Yannick, Vona Edoardo e del membro dello staff Marinacci Vincenzo al tampone del 07/11/20, del calciatore Maimone Giuseppe al tampone dell'11/11/20, del calciatore Tarantino Giuseppe al tampone del 04/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/11/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 18/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 03/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della disputa della gara di campionato del 09/12/20;

ANGELO PAOLO AMICO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Bisceglie S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei

protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di un calciatore al tampone del 30/10/20, dei calciatori De Marino Mario, Lauria Giuseppe, Mansour Mohamed, Musso Antonino, Dell'Olio Michele al tampone del 05/11/20, dei calciatori Catalano Alessandro, Cittadino Andrea, Giron Maxime Francois, Makota N'Galle Yannick, Vona Edoardo e del membro dello staff Marinacci Vincenzo al tampone del 07/11/20, del calciatore Maimone Giuseppe al tampone dell'11/11/20, del calciatore Tarantino Giuseppe al tampone del 04/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 16/11/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 18/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 03/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della disputa della gara di campionato del 09/12/20;

A.S. BISCEGLIE S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvestro CARBOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. BISCEGLIE S.r.l. e dal Sig. Angelo Paolo AMICO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1445,00 (mille quattrocento quarantacinque/00) di ammenda per il Sig. Silvestro CARBOTTI, di € 1445,00 (mille quattrocento quarantacinque/00) di ammenda per il Sig. Angelo Paolo AMICO e di € 1925,00 (mille novecento venticinque/00) di ammenda per la società A.S. BISCEGLIE S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina